

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2700

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

e col **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(MAMMÌ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la diffusione in Polonia dei programmi della Rete Uno della RAI, firmato a Varsavia il 10 maggio 1989 dal Ministro degli esteri Andreotti e dal suo collega polacco Olechowski alla presenza del Presidente della Repubblica Cossiga e del Presidente del Consiglio di Stato polacco Jaruzelski, ha innanzitutto un rilevante significato politico.

Grazie ad esso, infatti, l'intero palinsesto di una televisione dell'Europa occidentale sarà diffuso nella sua integralità e sequenzialità in un Paese dell'Est europeo. Si tratta di un'iniziativa senza precedenti che rappresenta una tangibile conferma del livello raggiunto dai rapporti italo-polacchi, la cui portata va al di là del pur importante aspetto bilaterale, confermando il nuovo clima che sembra caratterizzare i rapporti Est-Ovest.

L'Accordo è stato raggiunto al termine di oltre un anno e mezzo di trattative, iniziate alla fine del 1987, su proposta polacca, e conclusesi il 4 maggio scorso a Roma con la parafatura del testo dell'Accordo.

L'Accordo ha per obiettivo la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana della RAI (RAI UNO) su tutto il territorio polacco e ne prevede l'immediata diffusione nella zona di Cracovia. A questo scopo, presso il Centro di telecomunicazioni Krzeminki, verrà realizzata una stazione per la ricezione dal satellite del segnale di RAI Uno e costruito un ponte radio per la ritrasmissione e la successiva diffusione del segnale stesso mediante un apposito trasmettitore UHF da 10 Kw attraverso l'antenna del secondo programma della televisione polacca, sita a Choragwica. I programmi di RAI Uno potranno così essere ricevuti a Cracovia e nei suoi dintorni ed essere seguiti da circa un milione e ottocentomila persone.

L'Accordo prevede che da parte italiana vengano fornite, a titolo di dono, le apparecchiature tecniche per la stazione ricevente a terra, convertitori di *standard* e una coppia di trasmettitori, nonché la necessaria assistenza tecnica. Il Governo polacco, dal canto suo, metterà a disposizione le aree e le infrastrutture e si farà carico dei lavori di costruzione e della manutenzione dell'impianto.

La RAI assicurerà sperimentalmente la ricezione alla sola città di Cracovia entro la prossima estate, con l'impiego di trasmettitori di limitata potenza. Il completamento dell'installazione definitiva è previsto per gli inizi del 1990.

L'intesa prevede altresì la possibilità di una ulteriore diffusione dei programmi della RAI sul territorio polacco: a semplice richiesta delle autorità polacche, i programmi di RAI Uno potranno essere ricevuti, sia via etere che via cavo, a Varsavia e a tutto il territorio polacco.

Viene altresì formalizzata la volontà delle due Parti di mettere allo studio ulteriori forme di collaborazione sulla base dei programmi di sviluppo della Rete televisiva polacca.

L'Accordo è destinato a rimanere in vigore per un periodo di dieci anni, con clausola di riconduzione tacita per un altro quinquennio, salvo denuncia di una delle due Parti.

Sul piano politico più generale, va sottolineato che l'attuazione dell'Accordo per il suo rilevante impatto sociale e culturale e per il suo significato politico contribuirà a rafforzare i legami storico-culturali italo-polacchi e a dischiudere nuove prospettive nel dialogo tra i due Paesi a tutti i livelli. Al tempo stesso, nell'attuale fase di riforme e di rinnovamento l'aspirazione diffusa della società polacca ad una maggiore apertura sia sul piano interno che verso l'esterno

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potrà trovare nella diffusione dei programmi della televisione italiana ulteriori impulsi sulla via della piena riscoperta e valorizzazione dei molteplici vincoli che la legano sul piano storico e culturale al comune patrimonio di civiltà dei popoli europei.

Gli oneri finanziari connessi al costo di realizzazione degli impianti di Cracovia

formano oggetto dell'unita relazione tecnica. Quanto alle spese derivanti dalla gestione degli impianti stessi e poste dall'Accordo a carico dell'Italia, esse saranno regolate nell'ambito della stipulanda convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI-TV sui programmi destinati all'estero.

RELAZIONE TECNICA

Per la realizzazione degli impianti necessari alla diffusione dei programmi RAI alla città di Cracovia e zone circostanti prevista dall'Accordo con la Polonia del 20 maggio 1989, la RAI dovrà acquistare e far trasportare in loco le seguenti apparecchiature:

una stazione ricevente da satellite con antenna da quattro metri di diametro, che verrà installata al Centro di telecomunicazioni di Krzemionki di Cracovia, dove si trova anche il Centro di produzione regionale;

un convertitore di *standard* dal sistema PAL al sistema SECAM (in Polonia il segnale televisivo è diffuso in SECAM) con relativa riserva;

una tratta di ponte radio per portare il segnale dal Centro di Cracovia al Centro trasmittente di Choragwica posto nei dintorni della città (come riserva sarà usata quella comune al sistema già esistente);

un trasmettitore UHF da 10 Kw, più uno uguale per riserva, nonché un filtro combinatorio, in modo da utilizzare la stessa antenna trasmittente del Secondo programma polacco; il tutto da installare nel Centro trasmittente;

alcuni strumenti di misura;

set di scorta.

Il costo di acquisizione e di trasporto (esclusa la dogana, a carico della Polonia) di tali apparecchiature è di lire 1.350 milioni, comprensivi del costo di un corso d'addestramento specifico sui trasmettitori e sulla stazione ricevente, da effettuarsi in fabbrica, in occasione del collaudo delle apparecchiature, per tre persone, per la durata di dieci giorni.

A tale costo è necessario aggiungere la somma di lire 200.000 milioni per imprevisti.

Della somma prevista per acquisti di apparecchiature, circa lire 250 milioni saranno a fronte di acquisti effettuati all'estero: infatti il ponte radio sarà ordinato alla NEC giapponese per uniformarsi al sistema di trasmissione già esistente in Polonia, mentre il convertitore di *standard* e parte degli strumenti di misura non sono disponibili in Italia.

Il montaggio delle suddette apparecchiature ed i lavori di adattamento o ristrutturazione edile e delle infrastrutture saranno a carico della Parte polacca.

Il costo dell'intervento tecnico della RAI per la progettazione, il coordinamento delle attività e la partecipazione alla messa a punto ed al collaudo delle apparecchiature è valutato nella misura del 10 per cento del costo degli investimenti, e cioè in lire 155 milioni.

Vanno previste lire 70 milioni di costi finanziari, calcolati sull'ipotesi che il 50 per cento del valore indicato sia corrisposto alla RAI alla firma della relativa convenzione ed il restante 50 per cento sia rimborsato entro dodici mesi.

Si devono inoltre aggiungere lire 177 milioni di costi amministrativi e generali che la RAI sosterrà per la realizzazione dei progetti.

Riassumendo, il costo complessivo per l'installazione delle apparecchiature è il seguente:

	<i>in milioni</i>
acquisto e trasporto impianti compreso il margine per gli imprevisti	L. 1.550
progettazione, direzione lavori, collaudi (10 per cento del costo precedente)	» 155
costi finanziari	» 70
costi amministrativi e generali	» 177
Totale ...	<u>L. 1.952</u>

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Polonia per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana in Polonia, con Allegato tecnico, fatto a Varsavia il 10 maggio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.952.000.000 per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA
PER LA DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DELLA PRIMA RETE TELEVISIVA
ITALIANA IN POLONIA



Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo della Repubblica Popolare di Polonia

nell'intento di rafforzare le relazioni amichevoli e-
sistenti tra i due Paesi,

considerato il desiderio delle due parti di sviluppa-
re la cooperazione nel campo della cultura e dell'informazio-
ne audiovisiva,

nel quadro dell'Accordo Culturale tra i due Paesi fir-
mato a Varsavia il 25 marzo 1965

hanno convenuto quanto segue:

./.

Articolo 1

Il presente Accordo mira all'estensione della diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana della RAI sul territorio polacco.

Articolo 2

L'Italia assicurerà immediatamente l'estensione della diffusione dei programmi della prima rete televisiva della RAI alle zone del territorio polacco di cui alla prima parte dell'Allegato tecnico.

Articolo 3

La Parte italiana si impegna sin d'ora ad autorizzare, a richiesta polacca, la distribuzione dei programmi della prima rete televisiva della RAI nella zona di Varsavia e su tutto il territorio polacco, attraverso impianti trasmettenti o reti via cavo gestiti dall'Amministrazione statale polacca o da enti operanti in regime di concessione governativa.

./.



Articolo 4

Per realizzare lo scopo di cui all'articolo 2, l'Italia fornirà alla Polonia, a titolo di dono, le attrezzature menzionate nella seconda parte dell'Allegato tecnico, nonché l'assistenza tecnica per la realizzazione del progetto. L'Italia, inoltre, assicurerà la propria collaborazione per gli interventi di manutenzione straordinaria.

Articolo 5

Le due Parti metteranno allo studio la possibilità di ulteriori forme di collaborazione per la diffusione dei programmi della prima rete televisiva della RAI, tenendo conto dei programmi di sviluppo del sistema televisivo nazionale polacco.

Articolo 6

Il Governo italiano affiderà alla RAI - Radiotelevisione Italiana, concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione, la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente Accordo, concedendo un contributo finanziario per la realizzazione dell'impianto di cui all'articolo 2.

./.



Articolo 7

La Polonia adotterà ogni disposizione al fine di assicurare le migliori condizioni per la realizzazione degli obiettivi previsti dall'articolo 2 del presente Accordo, affidando l'esecuzione degli impegni assunti alla Direzione Generale delle Poste e delle Telecomunicazioni polacche, alla quale sarà assicurato un contributo finanziario per l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Articolo 8

La Polonia utilizzerà gli impianti forniti a titolo di dono dall'Italia esclusivamente per la diffusione integrale dei programmi della RAI.

Articolo 9

I programmi della RAI saranno diffusi in territorio polacco nella loro integrità e sequenzialità. La loro diffusione non comporterà alcun onere finanziario a carico della Parte polacca per diritti d'autore e diritti connessi.

Nessun corrispettivo verrà richiesto dalla parte polacca per la diffusione dei programmi stessi.



./.

Articolo 10

Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 2, la Polonia metterà a disposizione le aree e le infrastrutture necessarie e si farà carico delle opere civili stabilite di comune accordo dagli esperti tecnici dei due Paesi, nonché dell'installazione di tutte le apparecchiature.

Articolo 11

La Polonia adotterà le misure necessarie al fine di assicurare la disponibilità delle frequenze dei trasmettitori e dei collegamenti hertziani richiesti per l'attuazione dell'articolo 2.

Articolo 12

La Polonia accorderà ai tecnici preposti alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo i permessi di soggiorno e le facilitazioni di ingresso necessarie, nonché il libero accesso agli impianti di cui sopra.



./.

Articolo 13

La Polonia esenterà dai diritti di dogana, da ogni tassa, imposta o carico fiscale le attrezzature e i pezzi di ricambio che le saranno forniti a titolo di dono per la realizzazione degli obiettivi e per il funzionamento delle installazioni previsti dal presente Accordo.

La Polonia si farà carico delle formalità doganali e dei depositi cauzionali per ogni materiale temporaneamente necessario alla installazione e alla messa in opera delle attrezzature.

Articolo 14

Dopo la messa in opera di ogni installazione la Polonia si farà carico del suo esercizio e della sua manutenzione.

Articolo 15

Eventuali divergenze tra le Parti relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 16

Il presente Accordo, che comprende un Allegato tecnico entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive formalità costituzionali.

Articolo 17


Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni. Esso si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni, salvo denuncia notificata da una delle due Parti all'altra al più tardi tre mesi prima della data di scadenza.

Fatto a Varsavia il 10 maggio 1989 in duplice originale, nelle lingue italiana e polacca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Popolare di Polonia



per copia conforme
./.

ALLEGATO TECNICOI. Territorio polacco interessato dalla diffusione dei programmi della prima rete televisiva italiana

Gli impianti previsti nell'accordo assicureranno il servizio alla città di Cracovia e ai suoi dintorni.

Il programma, inoltre, potrà essere ricevuto nei paesi e nelle altre aree circostanti il territorio di Cracovia che risultino in visibilità con il centro trasmittente di Choragwica.

La popolazione interessata dall'iniziativa è di circa 1,8 milioni di persone.

II. Apparecchiature che verranno fornite dall'Italia alla Polonia

- Una stazione ricevente da satellite con antenna da 4 metri di diametro, che verrà installata al Centro di Telecomunicazioni di Krzemionki di Cracovia, dove si trova anche il Centro di produzione regionale;

- Un convertitore di standard dal sistema PAL al sistema SECAM con relativa riserva;

- Una tratta di ponte radio per portare il programma dal Centro di Cracovia al Centro trasmittente di Choragwica, posto nei dintorni della città; come riserva sarà usata quella comune al sistema già esistente;

- Un trasmettitore UHF da 10 KW, più uno uguale per riserva, nonché un filtro combinatore in modo da utilizzare la stessa antenna trasmittente del 2° programma polacco; il tutto da installare nel centro trasmittente di Choragwica;

- Strumenti di misura e di controllo;

- Una serie di moduli di scorta per il trasmettitore e per la stazione ricevente da satellite.



per copia conforme